



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA, LÌ 3 SETTEMBRE 2015, N. 155144

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI**

*per conoscenza:*

**CIRCOLARE N. 3682 /C**

**ALL'UNIONCAMERE**  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 ROMA

**Oggetto: PMI innovative. Obblighi previsti dall'art. 4, comma 1 lett. b) del D.L 3 del 2015  
“Investment Compact”. Certificazione del bilancio.**

---

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti relativi alla disposizione di cui in oggetto, che richiede, come requisito essenziale della PMI innovativa «la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili ».

Il primo problema che viene in evidenza è quello relativo alla possibilità “se, per una società in cui al collegio sindacale è attribuita la revisione legale dei conti ex art.2477 c.c.: 1) la relazione dei sindaci al bilancio depositata in Camera di commercio vale come certificazione del bilancio? Oppure 2) il collegio sindacale (i cui membri sono tutti iscritti al registro dei revisori legali) può procedere, anche a posteriori, a produrre un documento separato ad hoc in cui certifichi il bilancio? oppure 3) la certificazione del bilancio deve essere effettuata da un soggetto terzo? In quest'ultimo caso quali sono i requisiti che deve avere il soggetto terzo? è sufficiente che sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro oppure deve una società iscritta e ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.?”



Si deve ritenere, che a seguito della riforma del diritto societario, il legislatore abbia scisso la funzione del collegio sindacale da quella della revisione legale dei conti. È pur vero che per le società «non soggette all'obbligo della certificazione di bilancio», la funzione di revisione legale può ben essere attribuita ad un soggetto, avente i requisiti, facente parte del collegio sindacale.

Nella fattispecie che qui interessa, a prescindere dal tipo societario (società a responsabilità limitata, nel quesito sopra richiamato) e dalla qualifica della medesima, il richiamo esplicito operato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 3/2015, riconduce tutte le PMI innovative nell'ambito delle società soggette a certificazione di bilancio. Ne consegue pertanto che trovano pedissequa applicazione le norme generali dettate in materia e sinteticamente richiamate dalla lettera b) del prefato primo comma, della certificazione operata da revisore o società di revisione, iscritta nell'apposito registro.

La seconda questione è relativa alla portata della certificazione. Si è evidenziato che «al momento della iscrizione presso la Camera di Commercio da una ulteriore analisi è sorto un dubbio relativo alla questione “bilancio Certificato”. Il nostro commercialista, che risulta essere in possesso delle attestazioni come revisore e certificatore di bilancio, ha sollevato il problema appunto del bilancio certificato, pertanto vorremmo avere maggiori informazioni e meglio dettagliate su questo punto. Il nostro commercialista in qualità di revisore contabile attesta che il bilancio depositato è conforme alle scritture contabili affrontate dalla società DRC srl, e chiede se questo è sufficiente o se viene richiesto espressamente un bilancio certificato che richiede un'analisi dettagliata e costante che raramente le PMI o startup innovative possono avere.»

Anche in questo caso non ci si può sottrarre da un'interpretazione rigorosa della norma, che richiama espressamente la certificazione di bilancio. Questa avviene a norma di legge come nota diretta all'assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi. Il *primo paragrafo* identifica il bilancio assoggettato alla società a revisione contabile (principalmente indicando il nome della società e l'esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive responsabilità degli amministratori della società (predisposizione del bilancio) e del revisore (giudizio professionale sul bilancio); il *secondo paragrafo* identifica i principi di revisione di riferimento (principalmente indicando il soggetto emanante), illustra sommariamente le procedure svolte (introducendo il concetto di campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio professionale; il *terzo paragrafo* esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.



È stato poi richiesto, se «la certificazione del bilancio, quale requisito per il regime agevolato, è necessaria una tantum oppure ogni anno.».

La norma deve essere letta nella propria interezza. Se infatti la disposizione sulla certificazione di bilancio attiene alla fase costitutiva, vale dire agli elementi essenziali che caratterizzano la fattispecie (ai fini dell'iscrizione in sezione speciale e quindi per l'ottenimento del regime agevolato), è doveroso evidenziare che i commi 6 e 7, dell'art. 4 del ridetto D.L. 3/2015, recano “6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6”

Ne consegue pertanto che la certificazione di bilancio è elemento essenziale della fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione stessa.

Il quarto problema venuto in evidenza consiste nella cronologia degli adempimenti relativi al bilancio «E' un requisito indispensabile che la Società disponga della certificazione dell'ultimo bilancio? In caso è possibile che la certificazione venga fatta successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio?»

Preliminarmente si deve osservare che uno degli elementi distinguenti la fattispecie della PMI innovativa, rispetto alla start-up, consiste proprio nella necessaria attività della società antecedentemente l'iscrizione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese. Ne consegue che la società deve disporre di un bilancio e tale bilancio sia certificato.

Lo stesso criterio interpretativo deve essere applicato anche con riferimento alla possibilità di una certificazione ex post del bilancio. Per i motivi sopra esposti, con riferimento al primo quesito (riconduzione di tutte le PMI innovative al principio di certificazione di bilancio), ed in assenza di una deroga esplicita, si ritiene che debbano essere seguite le norme generali sulla certificazione dei bilanci, che prevedono (art. 2429 Codice civile) che la certificazione, proprio in quanto strumento di valutazione diretto all'assemblea dei soci, sia parte integrante del bilancio e sia portato in approvazione con questo e con gli altri atti e relazioni connesse.

Con l'ultimo quesito è stato anche richiesto se “la smart card con cui bisogna firmare i documenti da inviare telematicamente deve necessariamente essere quella del legale rappresentante



della Società o può essere anche quella di un professionista incaricato dalla Società, ad esempio il suo commercialista”.

Trattandosi ovviamente di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 76 del DPR 445 del 2000, appare di tutta evidenza che debbono essere direttamente riferibili al soggetto dichiarante/certificante, che dovrà procedere alla firma della dichiarazione esclusivamente tramite il proprio dispositivo di firma digitale.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Gianfrancesco Vecchio)*  
*F.to Vecchio*